

MANOVRA 2020/ È in vigore l'inasprimento delle sanzioni per i reati tributari

Manette a chi omette Unico

Custodia cautelare a chi non presenta la dichiarazione

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MENTASTI

Custodia cautelare in carcere per l'omessa dichiarazione: è legge il decreto fiscale 124/19 (legge 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019), che anche per questo reato tributario prevede pene più severe, salvando solo dalla confisca per sproporzione.

Precisamente la riforma innalza la pena, portando il minimo da 1 anno e sei mesi a 2 anni e il massimo da 4 a 5 anni di reclusione: ma è proprio quest'ultima modifica del massimo edittale ad avere risvolti pratici di non poco rilievo, se si considera che il codice di rito, all'art. 280 c.p., per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ammette la custodia cautelare in carcere.

E se l'inasprimento del trattamento sanzionatorio comporterà conseguenze pratiche particolarmente gravose per i contribuenti che non presentano la dichiarazione, da non sottovalutare anche gli effetti della mutata pena per la dichiarazione infedele dei redditi o dell'Iva.

Il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, fino agli arresti domiciliari, sinora preclusi per gli indagati di tale reato, potranno trovare applicazione: infatti, tenuto conto che il suddetto art. 80 c.p. ne limita l'operatività a quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, significativa è la scelta del legislatore di innalzare la pena, sinora ricompresa tra l'uno e i tre anni di reclusione, portando il quadro sanzionatorio tra i 2 anni e i 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Per l'infedele dichiarazione si assiste anche a un abbassamento delle soglie di punibilità, intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro): si inverte così la rotta intrapresa dalla riforma del 2015, che invece aveva ridotto l'area di rilevanza penale.

No, invece, alla confisca per sproporzione per tali fattispecie: mentre il dl

124/2019 ne aveva ipotizzato, anche per l'infedele e omessa dichiarazione, l'applicabilità, gli emendamenti, approvati dalla camera e confermati dal senato, hanno preferito limitare questa misura ai reati caratterizzati dalla frodolenza, quali l'uso di fatture false.

Ciò detto, gli aumenti com-

porteranno anche ulteriore lavoro per la magistratura: infatti, fino a oggi, tanto alla dichiarazione infedele quanto a quella omessa si applica sul piano procedurale quanto previsto per i reati il cui massimo edittale non superi i 4 anni di reclusione, ovvero il pubblico ministero che non intenda chiedere l'archiviazione cita direttamente l'imputato a giudizio, e quindi all'udienza dibattimentale. Ora l'iter si allunga, e il pm dovrà chiedere il rinvio a giudi-

zio al gup, che solo all'esito dell'udienza preliminare, salvo non proscioglia con sentenza di non luogo a procedere, accoglierà la richiesta del pm e darà l'avvio al dibattimento.

Per evitare il procedimento penale e tutti i suddetti effetti che potrebbero derivarne, il legislatore dà una chance: l'art. 13 dlgs 74/2000 prevede infatti la non punibilità di tali reati se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti con il ravvedi-

mento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Unico avvertimento, la regolarizzazione deve essere spontanea, e cioè intervenuta prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

© Riproduzione riservata

I reati a confronto

REATI	INFEDELE DICHIARAZIONE - ART. 4 D.LGS. 74/2000		OMESSA DICHIARAZIONE - ART. 5 D.LGS. 74/2000	
	PRE RIFORMA	POST CONVERSIONE	PRE RIFORMA	POST CONVERSIONE
L. CONVERSIONE DL 124/2019: COSA CAMBIA				
PENA	Pena da 1 anno a 3 anni di reclusione	Pena da 2 anni a 4 anni e sei mesi di reclusione	Pena da 1 anno e 6 mesi a 4 di reclusione	Pena da 2 anni a 5 anni di reclusione
SOGLIA PUNIBILITÀ	Soglia Sì, 150.000 euro imposta evasa	Soglia Sì, 100.000 euro imposta evasa	Soglia Sì, 50.000 euro imposta evasa	Soglia Sì, 50.000 euro imposta evasa
CUSTODIA CAUTELARE	NO	NO	NO	Sì
ARRESTI DOMICILIARI	NO	Sì	Sì	Sì
UDIENZA PRELIMINARE	NO, citazione diretta	Sì	NO, citazione diretta	Sì
CONFISCA PER SPROPORZIONE	NO	NO	NO	NO

Il ravvedimento operoso blocca la stretta punitiva sull'omessa dichiarazione

Auto, nuovi controlli per i veicoli importati

Acquisto intracomunitario di veicoli fiscalmente usati: nuovi controlli per importare l'usato. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le immatricolazioni nel territorio dello stato di veicoli fiscalmente usati acquistati da altri stati dell'Unione europea saranno oggetto di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. L'art. 9 del dl 124/2019, decreto fiscale 2020, (la cui legge di conversione n. 157, è stata pubblicata nella G.U., n. 301 del 24 dicembre 2019), attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di verificare l'esistenza delle condizioni di esclusione dal preventivo versamento dell'Iva.

A far data dal nuovo anno, la caccia agli evasori si estende anche all'acquisto intracomunitario di veicoli fiscalmente usati. Si tratta di un ulteriore tassello, che si aggiunge alle misure finalizzate a contrastare l'evasione dell'Iva. La novità è racchiusa nel decreto fiscale 2020 collegato alla legge di bilancio, dl 124/2019 approvato in via definitiva dal parlamento il 17 dicembre scorso, e si è resa necessaria per arginare le frodi Iva nel settore delle importazioni di auto, implementando, a ben ve-

dere, il sistema di coordinamento degli apparati investigativi su scala europea. L'art. 1, commi da 9 a 11, dl 262/2006 contempla già alcune misure di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da paesi Ue e rivenduti in Italia. In quest'ottica, a far data da dicembre 2007, l'Iva relativa alla prima cessione «interna» di autoveicoli, motoveicoli e correlati rimorchi, nuovi o usati, oggetto di precedente acquisto intracomunitario a titolo oneroso, è assolta utilizzando il modello F24 - Elementi Identificativi, cosiddetto Elide, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'Iva assolta.

Non solo. Il dm 26 marzo 2018 ha esteso ai privati l'obbligo di comunicazione al dipartimento per i trasporti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dati riepilogativi dell'operazione di acquisto, già contemplato per i titolari di partita Iva. In aggiunta agli obblighi comunicativi sopra illustrati, l'articolo 9 del decreto fiscale 2020 ha previsto la verifica, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle condizioni di esclusione dal

versamento Iva, dovuta sulla prima rivendita nazionale in via preliminare rispetto all'immatricolazione di un veicolo acquistato a titolo oneroso in altro stato membro dell'Unione europea. La previsione ha trovato collocazione all'art. 1, comma 9-bis, dl 262/2006.

In quest'ottica, giova rammentare che sono escluse dall'obbligo del versamento preventivo Iva per l'immatricolazione le operazioni di acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi assoggettate al regime Iva del margine, quindi i veicoli usati che hanno percorso oltre 6.000 km ceduti dopo sei mesi dalla prima immatricolazione. Ancora, è escluso l'obbligo di versamento preventivo in caso di acquisti intracomunitari di veicoli destinati a essere utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di attività di vendita commerciale, nonché rispetto ai veicoli nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale che siano provvisti di codice di antifalsificazione.

di Stefano Loconte e Federico De Vito

© Riproduzione riservata